

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/92 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 822/87 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 822/87 <sup>(4)</sup> una certa forma di disacidificazione è ammessa solo in via transitoria; che, per poter adottare una decisione definitiva in merito a tale tecnica, è opportuno prorogare il periodo sperimentale in corso almeno fino al termine della campagna 1992/1993;

considerando che a norma dell'articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 822/87 si possono effettuare campagne promozionali a favore del consumo di succo d'uva soltanto fino alla campagna viticola 1991/1992; che per poterne valutare l'efficacia è opportuno protrarre l'attuazione per una campagna viticola;

considerando che l'attuale situazione in materia di disponibilità di vini, per la campagna 1991/1992, consente una parziale immissione sul mercato dei prodotti oggetto di contratti di magazzinaggio a lungo termine; che per i vini da consegnare alla distillazione obbligatoria conviene fissare una data;

considerando che a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 39, paragrafo 12 e dell'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 nel corso della campagna vitivinicola 1991/1992 la Commissione è tenuta a presentare al Consiglio relazioni relative alle zone viticole, all'alcolizzazione, all'incidenza delle misure strutturali e il loro nesso con la distillazione obbligatoria, ai tenori massimi di anidride solforosa dei vini, nonché le eventuali proposte che ne derivano; che per mettere a punto tali relazioni è stata necessaria l'organizzazione di studi con la partecipazione di esperti indipendenti, che non è stato ancora possibile portare a termine;

<sup>(1)</sup> GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 65.

<sup>(2)</sup> GU n. C 150 del 15. 6. 1992.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 29 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6).

considerando che l'importanza dei problemi succitati per il settore in esame richiede che siano proposte soluzioni il più possibile coerenti tra loro; che per salvaguardare tale coerenza appare necessario mettere a punto le proposte necessarie sulla scorta di tutti i dati disponibili, il che comporta il rinvio di talune scadenze per una campagna di commercializzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 822/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 17, paragrafo 3, la data del «31 agosto 1992» è sostituita dal «31 agosto 1993».

2) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Entro la fine della campagna 1992/1993, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sulla delimitazione delle zone viticole della Comunità. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, decide in merito alla delimitazione delle zone viticole in tutta la Comunità; queste disposizioni sono applicabili a decorrere dalla campagna 1993/1994.»

3) Il testo dell'articolo 20, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Anteriormente al 1° settembre 1992, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1, corredata eventualmente di proposte adeguate. Il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, si pronuncia nel 1993 sulle misure da adottare in materia di aumento della gradazione alcolica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 18, paragrafo 1.»

4) Il testo dell'articolo 32, paragrafo 3, ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al primo e secondo comma, i produttori che hanno concluso per la campagna 1991/1992 contratti di magazzinaggio a lungo termine possono chiedere la rescissione di questi contratti, entro un limite massimo del 90% dei volumi che formano oggetto dei contratti. In questo caso l'aiuto è versato per il periodo di magazzinaggio effettivamente trascorso.»

Tuttavia, per i vini da consegnare alla distillazione obbligatoria di cui all'articolo 39, la relativa domanda prende effetto al 1° luglio 1992.»